

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3274

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BARBARO**

Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-*bis* del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e computo delle circostanze, e all’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di competenza del giudice di pace

Presentata l’8 marzo 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Accogliendo un recente appello da parte dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada e, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione sul caso dei due fidanzati uccisi in via Nomentana a Roma, si vuole, con questa proposta di legge, prevedere una normativa che disponga una pena specifica più grave dell’omicidio colposo nel caso in cui la morte di una o più persone sia da ricondurre causalmente a una guida aggressiva, azzardata o temeraria.

I gravi fatti di incidentalità stradale verificatisi nel 2008 e, in particolare, quelli di Roma e di Salerno, sono stati oggetto di grande attenzione pubblica, non solo ri-

spetto al disvalore sociale delle condotte di guida dei cosiddetti « pirati della strada », ma anche in relazione a interpretazioni soggettive altalenanti dell’elemento soggettivo del reato tra dolo eventuale e colpa cosciente da parte dell’autorità giudiziaria, che hanno sorpreso l’opinione pubblica creando sconcerto e sfiducia nella giustizia.

La riduzione alla semplice colpa di condotte di guida azzardate, temerarie, aggressive e dissennate porta alla necessità di un intervento legislativo urgente.

È necessario prevedere una forma di imputazione soggettiva per applicare la giusta e congrua pena a gravi reati che

rischiano con il sistema attuale, in mancanza di una specifica norma, di non essere fatti rientrare dall'autorità giudiziaria nelle manifestazioni dolose, ma che sono così gravi da non poter essere considerati semplicemente colposi. Le previsioni normative sull'incidentalità stradale sono state sempre oggetto finora di previsione specifica per la guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e psicotrope, ma non si sono mai estese alle condotte azzardate e dissennate poste in essere invece dai cosiddetti « pirati della strada ».

Inoltre la riduzione di un essere umano in stato di coma vegetativo permanente non può più rientrare semplicemente nel reato di lesioni personali colpose, dato che rappresenta la massima lesione della dignità umana ed è asso-

lutamente necessario equiparare la riduzione in tale stato alla morte per le conseguenze del reato.

Pertanto, con la presente proposta di legge, attraverso una riformulazione degli articoli 589, 590 e 590-*bis* del codice penale, relativi alle fattispecie di omicidio colposo, lesioni personali colpose e computo delle circostanze, si vuole, mantenendo inalterate le originali previsioni normative relative al semplice omicidio e lesioni colpose, aggravare le pene per il caso in cui tali reati siano causati da condotte di guida dissennate o sotto l'effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. Si prevede inoltre la procedibilità a querela solo per le fattispecie meno gravi e conseguentemente si interviene anche per modificare la competenza in materia del giudice di pace.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 589. — (*Omicidio colposo*). — Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Chiunque cagiona per colpa la morte o lo stato di coma irreversibile di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito con la reclusione da tre anni a sette anni.

Le pene di cui al secondo comma sono raddoppiate se il fatto è commesso da soggetto che guidi con azzardo, con temerarietà o con aggressività manifesta tale da mettere in serio pericolo la sicurezza stradale e l'incolumità.

Si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

ART. 2.

1. L'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 590. — (*Lesioni personali colpose*).
— Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da sei mesi a un anno e della multa fino a euro 5.000. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.000 a euro 10.000, se è gravissima, della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero è commesso con azzardo, con temerarietà o con aggressività manifesta tale da mettere in serio pericolo la sicurezza stradale e l'incolumità altrui, le pene sono raddoppiate.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni quindici.

Nel caso previsto dal primo comma e dal terzo comma, primo periodo, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

ART. 3.

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, le parole da: « e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale » fino a: « ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » sono soppresse.

ART. 4.

1. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 590-*bis*. — (*Computo delle circostanze*). — Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 589, terzo, quarto o quinto comma, ovvero quelle di cui all'articolo 590, terzo, quarto o quinto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0041830